



Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E LA SOC. VALOREIMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **16:20** in Pesaro nella sala "Wolframo Pierangeli" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

BIAGIOTTI ROBERTO	Presente
CARBONE DOMENICO	Presente
DINI MAURO	Assente
GAMBINI MAURIZIO	Assente
GIROLOMONI MARILA	Presente
PANICALI CHIARA	Presente
PAOLINI GIUSEPPE	Presente
PICCINI ALESSANDRO	Presente
ROSSI ENRICO	Presente
SACCHI FERNANDA	Presente
SERI MASSIMO	Presente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente
ZENOBI MIRCO	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri:
Biagiotti Roberto, Girolomoni Marila, Zenobi Mirco .

(In precedenza è entrato il Consigliere Mauro Dini – Sono presenti n. 12 Consiglieri)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Pesaro e Urbino nell'ottica di procedere alla dismissione di propri beni immobili ed in conformità alle finalità che la Provincia intende perseguire, ha costituito con atto Rogito notaio Licini di Pesaro del 16/11/2021, Rep. 38547, la società denominata Valoreimmobiliare Srl., finalizzata all'acquisto, valorizzazione e alla successiva parziale dismissione dei suddetti beni immobili in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n.78 del 12/10/2021 ed in conformità all'art. 84 l. 289/2002 e, più in generale, alla normativa vigente in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici (nell'ambito quindi di una operazione/attività che ai sensi del combinato disposto dell'art. 84 l. 289/2002 e dell'art. 2 e segg. del D.L. 351/2001 viene qualificata come cartolarizzazione, nel caso di specie senza emissione di titoli, ma solo con l'assunzione di finanziamenti);
- la Società, costituita ai sensi dell'art. 2463 c.c. dalla Provincia di Pesaro e Urbino, è a capitale pubblico locale totalitario ha acquisito dalla Provincia, sia a titolo di conferimento che di acquisto, degli immobili;
- la Società ha utilizzato gli immobili di proprietà o comunque alla stessa conferiti, con l'unico obiettivo di conseguire lo scopo sociale contenuto nel suo statuto;
- l'art. 3 co. 1 let. "d" e "e" del DL 351/2001 prevedono che la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori sia da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività e le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;
- la Provincia di Pesaro e Urbino, quale organo istituzionale di indirizzo e controllo politico amministrativo, esercita nei confronti della Società una costante attività di "monitoraggio", atta a verificare la corrispondenza dell'operato di quest'ultima, con le linee programmatiche e gli obiettivi prefissati;
- la società, in conformità alle prescrizioni di legge previste, dovrà espletare la propria attività in esatta aderenza agli accordi contenuti nella presente convenzione, essendo la medesima lo

strumento normativo che, traducendo la volontà nell'ente locale in obblighi contrattuali, vincola l'attività della nuova società e ne consente il costante controllo;

- si applicano gli artt. 2497 e ss. del cod. civ. in tema di direzione e coordinamento di società.

CONSIDERATO che in data 11/12/2012 è stata sottoscritta apposita convenzione tra la Provincia di Pesaro e Urbino e "ValoreImmobiliare Srl" in attuazione delle deliberazioni di C.P. n.78/2011, n.74/2012 e n.85/2012 per la durata di cinque anni;

DATO ATTO che l'amministrazione provinciale con la citata convenzione aveva affidato alla Società, la proprietà, la gestione, la manutenzione, la valorizzazione finalizzata alla parziale dismissione degli immobili trasferiti con le deliberazioni sopra richiamate e di seguito elencati:

- 1) Centro allevamento selvaggina, Pesaro;
- 2) Edificio appartamenti su via Flacco, Pesaro;
- 3) Ex casa Bonci, Pesaro;
- 4) Colonia ex Gasparri, Pesaro;
- 5) Centro ricerche floristiche, Pesaro;
- 6) Casa cantoniera, Fano Rosciano;
- 7) Palazzo ex Sorbolonghi, Fossombrone;
- 8) Casa cantoniera, Cagli Paperia;
- 9) Fabbricato rurale ex vivaio, Mercatello sul Metauro;
- 10) Ex Caserma Carabinieri Peticara, Novafeltria;
- 11) Casa cantoniera, Gallo di Petriano;
- 12) Vivaio Ripa Cavagna, Sassocorvaro;
- 13) Caserma polizia stradale – Pesaro;
- 14) Ex Podere Bruscia, Pesaro.

CONSIDERATO CHE risultano a tutt'oggi disponibili gli immobili di seguito indicati:

	Valore di vendita conferimento cartolarizzazione
Caserma polizia stradale - Pesaro	Euro 3.136.500,00
Ex casa cantoniera di Gallo - Petriano	Euro 363.375,00
Centro ricerche floristiche - Pesaro	Euro 612.000,00
Palazzo ex Sorbolonghi - Fossombrone	Euro 731.000,00
Ex caserma carabinieri - Peticara	Euro 238.000,00

RILEVATO che la Società Valoreimmobiliare non è dotata di una struttura organizzativa né di personale dipendente;

CONSIDERATO CHE risulta pertanto necessario fornire alla Società idoneo supporto al fine di permetterle di espletare le azioni necessarie all'esecuzione delle attività. Questa amministrazione si impegna pertanto ad intervenire, sia attraverso azioni di propria competenza, sia sollecitando l'adozione di atti e provvedimenti, anche di natura autoritativa, da parte dei soggetti competenti laddove gli stessi si rendano necessari. In particolare verrà garantito adeguato supporto per gli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione compresa la redazione del piano annuale e del piano triennale anticorruzione e trasparenza nel rispetto delle tempistiche e delle procedure previste dalla normativa;

RITENUTO pertanto di affidare alla Società, la gestione, la valorizzazione finalizzata alla parziale dismissione degli immobili trasferiti e conferiti sopra elencati nelle modalità descritte nell'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.A);

Visti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 55 delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Posto in votazione il presente atto, in forma palese, alla presenza di n. 12 Consiglieri, il cui esito è il seguente:

favorevoli n. 9
Astenuti n. 3 (Biagiotti – Carbone - Rossi)

DELIBERA

- 1) di stabilire che la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione tra amministrazione provinciale e Soc. ValoreImmobiliare per la valorizzazioni di immobili finalizzata alla dismissione degli stessi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.A);
- 3) Di autorizzare il Direttore Generale, Dott. Marco Domenicucci alla sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione.

Successivamente, riscontrata l'urgenza del caso, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con apposita votazione, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, con n. 9 voti a favore e n. 3 astenuti (Biagiotti – Carbone – Rossi).

IL PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma _____ --

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA

La Provincia di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, C.F. _____, rappresentata da _____, di seguito denominata "la Provincia";

E

Valoreimmobiliare Srl , con sede in Pesaro, Via _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, di seguito denominata "la Società";

PREMESSO CHE:

1. La Provincia di Pesaro e Urbino nell'ottica di procedere alla dismissione di propri beni immobili ed in conformità alle finalità che la Provincia intende perseguire, ha costituito con atto Rogito notaio Licini di Pesaro del 16/11/2021, Rep. 38547, la società denominata Valoreimmobiliare Srl., finalizzata all'acquisto, valorizzazione e alla successiva parziale dismissione dei suddetti beni immobili in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n.78 del 12/10/2021 ed in conformità all'art. 84 l. 289/2002 e, più in generale, alla normativa vigente in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici (nell'ambito quindi di una operazione/attività che ai sensi del combinato disposto dell'art. 84 l. 289/2002 e dell'art. 2 e segg. del D.L. 351/2001 viene qualificata come cartolarizzazione, nel caso di specie senza emissione di titoli, ma solo con l'assunzione di finanziamenti);
2. La Società, costituita ai sensi dell'art. 2463 c.c. dalla Provincia di Pesaro e Urbino, è a capitale pubblico locale totalitario ha acquisito dalla Provincia, sia a titolo di conferimento che di acquisto, gli immobili elencati qui di seguito all'articolo 2 "Oggetto della convenzione";
3. La Società utilizzerà gli immobili di proprietà o comunque alla stessa conferiti, con l'unico obiettivo di conseguire lo scopo sociale contenuto nel suo statuto;
4. L'art. 3 co. 1 let. "d" e "e" del DL 351/2001 prevedono che la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori sia da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività e le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;
5. La Provincia di Pesaro e Urbino, quale organo istituzionale di indirizzo e controllo politico amministrativo, esercita nei confronti della Società una costante attività di "monitoraggio", atta a verificare la corrispondenza dell'operato di quest'ultima, con le linee programmatiche e gli obiettivi prefissati;
6. La società, in conformità alle prescrizioni di legge previste, dovrà espletare la propria attività in esatta aderenza agli accordi contenuti nella presente convenzione, essendo la medesima lo strumento normativo che, traducendo la volontà nell'ente locale in obblighi contrattuali, vincola l'attività della nuova società e ne consente il costante controllo;
7. Si applicano gli artt. 2497 e ss. del cod. civ. in tema di direzione e coordinamento di società.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

1.1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

2.1 La Provincia affida alla Società, che accetta la gestione, la valorizzazione finalizzata alla parziale dismissione degli immobili trasferiti e conferiti, di seguito elencati:

	Valore di vendita conferimento cartolarizzazione
Caserma polizia stradale - Pesaro	Euro 3.136.500,00
Ex casa cantoniera di Gallo - Petriano	Euro 363.375,00
Centro ricerche floristiche - Pesaro	Euro 612.000,00
Palazzo ex Sorbolonghi - Fossombrone	Euro 731.000,00
Ex caserma carabinieri - Perticara	Euro 238.000,00

Articolo 3 - Durata

3.1. La presente Convenzione ha durata di anni 5 (cinque);

3.2. La medesima potrà essere rinnovata previo esplicito atto della Provincia e accordo fra le parti.

3.3. Al fine di evitare interruzioni alla conduzione del servizio, le Parti concordano che in caso di mancato rinnovo della Convenzione alla scadenza e fino all'assunzione della gestione da parte di un nuovo soggetto, la Società è tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto della presente Convenzione alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard di qualità.

Articolo 4 - Capitolato Tecnico: modalità di espletamento dell'attività

4.1. La società è tenuta a svolgere tutte le attività finalizzate alla migliore valorizzazione e vendita degli immobili trasferiti a tale scopo dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

La procedura di vendita comprende in particolare:

- a) redazione della stima del bene da parte di professionista abilitato;
- b) analisi di mercato e azioni di marketing;
- c) predisposizione delle procedure di alienazione, dei documenti e certificazioni necessari;
- d) eventuali atti di aggiornamento o variazione catastale necessari;
- e) espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di alienazione;
- f) stipula degli atti di alienazione.

Delle attività svolte è data comunicazione alla Provincia.

La Provincia mette a disposizione tutti gli atti e le informazioni in suo possesso per consentire il migliore espletamento delle attività di alienazione.

4.2. La Società effettua, ai sensi dell'art. 3 dl 351/2001, sui beni in proprietà tutte le azioni e le attività necessarie a mantenerne l'efficienza e lo stato manutentivo nonché le operazioni di valorizzazione propedeutiche alla successiva rivendita.

4.3 La Società subentra in tutti i rapporti attivi e passivi in essere al momento del trasferimento dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Gli atti di trasferimento o linee di indirizzo impartite dalla Provincia potranno contenere specifiche particolari relative ai singoli beni.

4.4 Le Parti possono concordare le integrazioni e specificazioni che risultino necessarie anche in relazione a modifiche normative, regolamentari e convenzionali, nonché per eventuali esigenze istituzionali valutate dall'Amministrazione Provinciale per i singoli beni.

Articolo 5 - Obblighi della Provincia

5.1. La Provincia si impegna nei confronti della Società a porre in essere tutte le azioni per consentire la migliore esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

5.2. In seguito ad espressa richiesta della Società e previa indicazione di specifiche esigenze di carattere tecnico e/o gestionale connesse alla gestione dell'oggetto della presente Convenzione - tra le quali in elencazione non esaustiva gli interventi urgenti di tutela pubblica e di urgente manutenzione e quant'altro richiesto dalla normativa vigente e/o futura ed in particolare gli adempimenti periodici ed annuali in materia di Trasparenza ed Anticorruzione con assistenza per la pubblicazione sul sito della società nell'area Società Trasparente delle informazioni e dei dati e dei prospetti richiesti dalla normativa e della eventuali richieste ANAC compresa la redazione del piano annuale e del piano triennale di Anticorruzione e Trasparenza, il tutto nel rispetto delle tempistiche e delle procedure richieste dalla normativa e da successivi aggiornamenti.

La Provincia si impegna ad intervenire, sia attraverso le azioni di propria competenza, sia sollecitando l'adozione di atti e provvedimenti, anche di natura autoritativa, da parte dei soggetti competenti laddove gli stessi si rendano necessari.

5.3. La Provincia si impegna altresì a comunicare alla Società ogni esigenza proveniente da eventuali utilizzatori in ordine alla conduzione dei beni oggetto della presente Convenzione.

5.4 La Provincia si impegna a mantenere attive le polizze assicurative in essere sugli immobili conferiti o ceduti alla società.

Articolo 6 - Obblighi e responsabilità della Società

6.1 In seguito alla sottoscrizione della presente convenzione, la Società assume l'obbligo di attenersi agli indirizzi che la Provincia ritenesse di impartire che saranno vincolanti per la Società.

6.2 Nell'espletamento delle attività affidate, la Società si impegna ad osservare tutte le norme legislative e regolamentari, di matrice statale, regionale e locale, in quanto applicabili, nonché le convenzioni vigenti in materia. In particolare nell'espletamento delle procedure di alienazione dei beni immobili la società dovrà applicare la normativa prevista dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

6.3 Al fine del raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società potrà mettere in essere operazioni di cartolarizzazione immobiliare mediante il ricorso a finanziamenti degli istituti di credito.

6.4 La Società è tenuta ad informare tempestivamente la Provincia di qualunque fatto possa compromettere il risultato d'esercizio.

6.5 La vendita di beni ad un prezzo che risulti inferiore al prezzo di acquisto aumentato degli oneri sostenuti dalla società per la gestione del bene deve essere in ogni caso autorizzata dalla Provincia;

6.6 Prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio annuale, corredato dal parere del Collegio dei Sindaci/revisore, se nominato, deve essere trasmesso alla Provincia per l'acquisizione dell'eventuale parere da esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento.

6.7 Il bilancio consuntivo annuale della società, unitamente alla eventuale relazione del sindaco/collegio revisori, subito dopo la sua approvazione dovrà essere trasmesso alla Provincia affinché ne possa prendere atto.

6.7 Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società riconoscerà all'amministrazione provinciale la somma annua di euro 5.000,00 comprensiva di Iva.

Articolo 7 - Responsabilità

7.1. Per l'intera durata della presente Convenzione, la Società assume ogni responsabilità di legge connessa alle attività come sopra descritte, sollevando altresì la Provincia, per gli atti non preventivamente espressamente autorizzati, da eventuali danni che possano derivare a terzi.

7.2 La Società si impegna a svolgere tutte le attività accessorie alla dismissione dei beni immobili ed in specifico a mantenere i medesimi nelle condizioni in cui li ha ricevuti espressamente escluso peraltro ogni obbligo di migliorare lo stato degli immobili stessi.

Articolo 8 - Collaborazione fra le Parti

8.1. Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente per garantire lo svolgimento delle attività affidate alla Società, al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze poste alla base della costituzione della Società medesima da parte della Provincia di Pesaro e Urbino.

Articolo 9 - Rapporti economici

9.1. La gestione economica della società è assicurata dai proventi e dagli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cartolarizzazione relativa ai beni a tale scopo trasferiti dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dalla gestione dei beni eventualmente conferiti in capitale sociale.

9.2. A fronte di tale cessione la Provincia, su eventuale motivata richiesta della società si impegna a riconoscere a favore della medesima una somma non superiore ad € 300.000 a titolo di anticipo e/o finanziamento da restituire all'Ente in seguito al realizzo delle alienazioni per le necessarie attività di gestione e di valorizzazione. A fronte di tale attività la società avrà l'obiettivo di massimizzare i risultati dell'operazione di cartolarizzazione in termine di valore di vendita finale dei beni conferiti. Tale maggiore valore rientrerà tra i benefici economici che la Provincia otterrà in termini di redistribuzione degli utili societari; comunque le risorse trasferite a favore della società per le attività di cui al presente punto, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. "d" del DL 351/2001 non potranno complessivamente superare il 7% del valore di cessione degli immobili.

9.3. Qualora il bilancio di esercizio evidenziasse plusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili, le medesime (dedotte eventuali minusvalenze nel frattempo verificatesi nonché gli oneri di gestione della Società) verranno riconosciute alla Provincia di Pesaro e Urbino mediante apposita delibera in sede di destinazione del risultato d'esercizio.

Articolo 10 - Riduzione e sospensione delle attività

10.1. Qualora la Società dovesse trovarsi, per cause non dipendenti dalla propria volontà, nella necessità di ridurre e/o sospendere le attività oggetto della presente Convenzione, ne darà comunicazione alla Provincia con preavviso – salvi fatti contingenti e straordinari – di almeno mesi 1 (uno);

10.2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente del presente articolo, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti e/o indiretti, potrà essere avanzata dalla Provincia nei confronti della Società.

Articolo 11 - Esecuzione dell'attività

11.1. La società potrà svolgere le attività mediante personale, attrezzature e mezzi propri o della Provincia, oppure mediante appalto per la fornitura di beni e servizi o appalti per l'esecuzione di opere.

11.2. Qualora si rendesse necessario eseguire sui beni oggetto di cartolarizzazione lavori di carattere edilizio sarà cura della società conseguire, se necessari, i prescritti titoli edilizi.

Articolo 12 - Principi generali per l'esecuzione delle prestazioni e standard di qualità

12.1 Nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione, la Società si impegna ad impostare tutta la propria attività secondo i principi di efficacia, economicità, efficienza, eguaglianza ed imparzialità nei confronti della Provincia e nei confronti di tutti i soggetti di cui la società debba avvalersi per il conseguimento dell'oggetto sociale, continuità, trasparenza e partecipazione.

12.2 La Società è tenuta all'osservanza di tutte le regole previste per garantire la correttezza della gestione sotto ogni profilo e ad adottare procedure e metodologie operative finalizzate alla costante verifica della propria attività.

Articolo 13 - Risoluzione della convenzione

14.1 Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e ss. gg., le gravi e persistenti violazioni delle vigenti disposizioni richiamate e degli obblighi derivanti in generale dalla presente Convenzione da parte della Società, costituiscono cause di risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa

15.1. Oltre ai casi di cui all'articolo 13, in ogni caso la presente convenzione può essere risolta nei casi di:

- a. scioglimento della Società;
- b. violazione reiterata degli obiettivi ed obblighi da parte della Società medesima;
- c. gestione delle attività cui la società è preposta, in modo gravemente inefficiente;
- d. gravi violazioni e/o inadempienze della Società rispetto agli impegni assunti nella presente Convenzione e alle disposizioni normative vigenti.

Articolo 15 - Spese contrattuali

15.1. Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione a scrittura privata non autenticata sono a totale carico della Società.

Articolo 16 - Norma di chiusura

16.1. Per tutto quanto non stabilito dalle Parti nella presente Convenzione, valgono le disposizioni, ove compatibili, in materia di contratto, esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e quelle di cui al Libro IV del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Provincia di Pesaro e Urbino

Valoreimmobiliare Srl



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE
DEL PERSONALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 391/2022 del UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE DEL PERSONALE ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E LA SOC. VALOREIMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 14/03/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 391/2022 ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E LA SOC. VALOREIMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 24/03/2022

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 7
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 11 DEL 31/03/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE E LA SOC. VALOREIMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE DI
IMMOBILI**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 08/04/2022

Il Responsabile della
Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per le Delibere di Consiglio N. 11 DEL 31/03/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE E LA SOC. VALOREIMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE DI
IMMOBILI**

Si certifica che l'Atto in oggetto è divenuto esecutivo il 19/04/2022, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Pesaro, li 19/04/2022

Il Segreterario Generale
CANCELLIERI MICHELE
sottoscritto con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 11 DEL 31/03/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE E LA SOC. VALOREIMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE DI
IMMOBILI**

Si certifica che l'atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 08/04/2022 al 23/04/2022 , non computando il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, li 26/04/2022

Il Responsabile della
pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale